

IL TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

dr. Stefano Rosa

-Presidente-

dr. Raffaele Del Porto

-Giudice-

dr. Angelina Augusta Baldissera

-Giudice relatore-

-letti gli atti del procedimento, a scioglimento della riserva che precede, espone quanto segue.

1. Edoardo Murachelli, Maria Angela Appolonia e Bruno Piccinelli, in qualità di soci della società Investilozio srl, hanno proposto ricorso ex artt. 2485 secondo comma e 2487 secondo comma c.c. , chiedendo che, stante l'asserita inerzia del presidente del consiglio di amministrazione della predetta società, Roberta Sangalli, il tribunale accerti il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4) c.c. e convochi, conseguentemente, l'assemblea dei soci per le deliberazioni di nomina dei liquidatori e di determinazione dei criteri di liquidazione.

La resistente Roberta Sangalli, presidente del cda, oltre che socia di Investilozio srl, si costituisce, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.

2. Il ricorso, per tutte le ragioni che seguono, è infondato e va dunque respinto.

I ricorrenti affermano che il capitale sociale di Investilozio srl si sarebbe ridotto al di sotto del minimo legale, così da integrare la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4 c.c. , e che tale risultato si evincerebbe dal bilancio di esercizio del 2012, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci riunitasi

il 7.6.2013.

Entrambi i presupposti invocati dai ricorrenti sono inesistenti.

Quanto al bilancio di esercizio del 2012, infatti, come eccepito dalla resistente, esso non può ritenersi compiutamente formato e approvato.

Il verbale di assemblea che ne conterrebbe l'approvazione, prodotto dagli stessi ricorrenti, non risulta sottoscritto dalla Presidente del Consiglio di amministrazione (cfr. doc. 4 ric.), essendosi quest'ultima rifiutata di firmarlo, perché, come spiegato in comparsa, ritenuto inveritiero, tanto che né il verbale assembleare veniva trascritto nei libri sociali, né il bilancio veniva depositato presso il registro delle imprese.

Inoltre, lo stesso progetto di bilancio sottoposto alla predetta assemblea del 7.6.2013, anch'esso contestato dalla convenuta, non risulta oggetto di una preventiva deliberazione del consiglio di amministrazione, laddove, ex art.2475 ult. comma c.c., la sua redazione rientra inderogabilmente nella competenza dell'*organo amministrativo*, e dunque, nel caso di specie, del c.d.a., composto, appunto, dalla resistente e dall'altra socia ricorrente Maria Angela Appolonia, la quale neppure è intervenuta nell'assemblea del 7.6.13 personalmente, in tale veste di amministratore, bensì solo quale socia, rappresentata, per delega, da un terzo (cfr. verbale dell'assemblea, doc. 4 cit.).

Quanto all'ulteriore presupposto relativo alla perdita del capitale sociale, va rilevato che dallo stesso preteso bilancio di esercizio prodotto dai ricorrenti (doc.3) neppure si rileva una perdita tale da determinare lo scioglimento della società.

Dal combinato disposto degli artt. 2484 n. 4) e 2482 *ter* c.c. si evince che la

società di capitali si scioglie quando il capitale sociale si riduce al disotto del minimo legale per la perdita di oltre un terzo. Perché sia integrata la causa di scioglimento invocata dai ricorrenti devono dunque sussistere due requisiti: che il capitale sociale sia sceso al disotto del minimo legale (pari ad € 10.000,00 per le società a responsabilità limitata, art. 2463cc) e che la perdita superi il terzo del capitale sociale.

Dal predetto “bilancio di esercizio” prodotto dai ricorrenti risulta che il capitale sociale di Investilozio srl si sarebbe ridotto per perdite al sotto del minimo legale, da € 10.000,00 ad € 9.773,00, tuttavia è evidente che detta riduzione, al netto delle riserve, di soli € 227,00 è ben al disotto del terzo del capitale sociale.

3. Conclusivamente, per tutte le ragioni esposte, non essendosi integrata la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n.4) c.c. il presente ricorso, diretto ad ottenere dal tribunale la pronuncia del decreto di cui all'art.2485 secondo comma c.c. e la convocazione dell'assemblea per gli adempimenti relativi alla liquidazione della società ex art. 2487secondo coma c.c., è totalmente infondato e va dunque respinto.

4. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al D.M. 140/2012 (valore indeterminabile – fase decisoria liquidata nella metà del parametro medio);

p.q.m.

- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla resistente le spese di lite, liquidate, in mancanza di nota spese, in € 2.550,00, oltre accessori di

legge.

Si comunichi.

Brescia, 20.11.2013

Il Presidente
Dr. Stefano Rosa